

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1454 del 20/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TENUTA PEDRINI DI PEDRINI E C. S.S. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto destinato a deposito prodotti agricoli e degustazione prodotti della vinificazione sito in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1526 del 20/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TENUTA PEDRINI DI PEDRINI E C. S.S. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto destinato a deposito prodotti agricoli e degustazione prodotti della vinificazione sito in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*"

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 06/10/2016, acquisita al Prot. Com.le 18164 e da Arpa al PGFC/2016/14792, da **SOCIETA' AGRICOLA TENUTA PEDRINI DI PEDRINI E C. S.S.** con sede legale in Comune di Bertinoro Via Gualdo n. 1171, nella persona di Davide Fabbri, in qualità di delegato dal Socio Pedrini Romano tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per l'impianto destinato a deposito prodotti agricoli e degustazione prodotti della vinificazione sito in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 20300 del 07/11/2016, acquisita da Arpa al PGFC/2016/16126, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 16/11/2016 e 18/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Com.le 20961 e 21135 e da Arpae al PGFC/2016/16929;

Atteso che, in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, in data 17/03/2016 con nota Prot. Com.le 5066 acquisita da Arpae al PGFC/2017/4189, il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *“(...)Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta nell'ambito dell'istanza di A.U.A. in oggetto, costituita dal documento “Studio di Impatto acustico”, datato novembre 2016 a firma del TCA Elena Santini; (..) Visto il parere di Arpae, prot. Arpae PGFC 2963/2017 del 27.02.2017, acquisito al protocollo Comunale n. 4646 del 10.03.2017; Preso atto delle “Conclusioni” del parere Arpae prot. PGFC 2963/2017, che di seguito si riportano: “per quanto sopraesposto, viste la valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata. Resta fermo che qualunque variazione all'attività, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge. Quanto sopra anche con specifico riferimento alla dichiarazione di assenza di sorgenti sonore/impianti esterni al capannone, eccetto il traffico indotto”; si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. Qualunque variazione all'attività, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge. Quanto sopra anche con specifico riferimento alla dichiarazione di assenza di sorgenti sonore/impianti esterni al capannone, eccetto il traffico indotto.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche: Atto Prot. Com.le 22085 del 05/12/2016 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro avente ad oggetto: *“Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 – Ditta TENUTA PEDRINI di PEDRINI & C. S.S. – Leg. Rappr. Sig. PEDRINI ROMANO – Sede impianto a Bertinoro (FC) - loc. Collinello - in Via Gualdo n. 1171 – RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.”* acquisito da Arpae al PGFC/2016/17643;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Comunale sopra richiamato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA TENUTA PEDRINI DI PEDRINI E C. S.S.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore **SOCIETA' AGRICOLA TENUTA PEDRINI DI PEDRINI E C. S.S.** (C.F./P.IVA 01166820405) con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171, **per l'impianto destinato a deposito prodotti agricoli e degustazione prodotti della vinificazione sito in Comune di Bertinoro, Via Gualdo n. 1171.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

VISTA:

- la domanda presentata dal Sig. **PEDRINI ROMANO** in qualità di Legale Rappresentante della ditta **TENUTA PEDRINI di PEDRINI & C. S.S.**, con sede legale a Bertinoro (FC) - loc. Collinello - in Via Gualdo n. 1171, acquisita dal Comune di Bertinoro al prot. 18164 del 06/10/2016, relativa all'impianto ivi ubicato;

VISTO:

- il **Parere FAVOREVOLE** allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciato dall' ARPAE - Sezione Provinciale di Forlì – Cesena PGFC 16174/2016 del 08/11/2016, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 08/11/2016 prot. 20477;

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - “Norme in Materia Ambientale”;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06 “parte terza”;
- la D.G.R. Emilia Romagna n. 286/2005 e 1860/2006;
- l'art. 58 c. 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea ATO con Delibera n. 13 del 17/12/2008;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. PEDRINI ROMANO Leg. Rapp. TENUTA PEDRINI di PEDRINI & C. S.S.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via GUALDO n. 1171 Loc. COLLINELLO - BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	DEPOSITO PRODOTTI AGRICOLI E DEGUSTAZIONE PRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	10 A.E.
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
RECETTORE DELLO SCARICO	FOSSO PODERALE
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	N. 2 POZZETTI DEGRASSATORI da 500 L. N. 1 FOSSA IMHOFF da 10 A.E. N. 1 FILTRO BATTERICO ANAEROBICO da 6,67 mc. (H. 1,50 m.)

PRESCRIZIONI

Visti gli elaborati grafici allegati alla domanda, visti i pareri di competenza sopra citati, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, lo scarico di cui trattasi in corpo idrico superficiale è autorizzato con le **PRESCRIZIONI di seguito indicate** e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;

2. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque;
3. La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare l'Autorizzazione allo scarico;
8. Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
9. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.